



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA AFFARI GENERALI

UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO

DETERMINAZIONE

Determ. n. 795 del 19/11/2025

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE PER IL PERIODO 05/05/2025 - 14/11/2025.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

1. gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
2. l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;
3. il Decreto Sindacale n. 9 del 27/02/2025 di nomina di incaricato di Elevata Qualificazione per l'Area Affari Generali, ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 23/12/2024, n. 82, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2025/2026/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale 09/01/2025 n. 3, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025/2026/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale 27/03/2025 n.44, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2025/2026/2027, modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 95 in data 03/07/2025 e n. 130 in data 27/10/2025, dichiarate immediatamente eseguibili;

PREMESSO:

- che nel periodo 05/05/2025 – 14/11/2025 è stato rogato dal Segretario comunale reggente un contratto e che è stato incassato il relativo importo per i diritti di rogito per un totale di € 1.691,88;
- che è possibile procedere alla liquidazione di tali diritti di rogito dovuti al Segretario comunale in qualità di ufficiale rogante;

DATO ATTO che la materia dei diritti di rogito del Segretario comunale, fino alla conversione del D.L. 24.06.2014, n. 90, nella Legge n. 114/2014, era regolata:

- dall'art. 30, comma 2, della Legge 15 novembre 1973, n. 734, che accordava agli Enti Locali la percentuale del 90% delle entrate provenienti dai diritti di rogito e assegnava il restante 10% al Ministero dell'Interno per la costituzione del Fondo di cui all'art. 42 della Legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modifiche e integrazioni;
- dall'art. 41, comma 4, della Legge 11 Luglio 1980, n. 312 che attribuiva ai Segretari comunali che rogavano gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D, allegata alla Legge n. 604/1962, il 75% della quota del 90% dei diritti di rogito spettante agli Enti Locali, fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento;

CONSTATATO che l'art. 10 del citato D.L. 24.06.2014, n. 90, intervenendo sulla materia dei diritti di rogito ha modificato in modo significativo i criteri e le modalità di attribuzione ai Segretari comunali degli emolumenti in argomento, al fine di assicurare all'Ente Locale maggiori entrate. In particolare, il citato art. 10 del D.L. 24.06.2014 n. 90:

- ha sostituito il testo del sopra citato art. 30, comma 2, della Legge 15 novembre 1973, n. 734, con il seguente "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia";
- ha abrogato il sopra citato art. 41, comma 4, della Legge 11 Luglio 1980, n. 312;
- ha statuito testualmente al comma 2 bis che: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e, comunque, a tutti i Segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della Legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla Legge 8 Giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al Segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento";

PRESO ATTO, pertanto, che a seguito della riforma del 2014 - nei termini sopra riassunti - i diritti di rogito riscossi rimangono integralmente ai Comuni, mentre al Ministero dell'Interno non viene più attribuita la quota del 10%;

ATTESO:

- che per effetto del richiamato art. 10 del D.L. n. 90/2014 i diritti di rogito sono attribuiti al 100% al Segretario comunale, fino a concorrenza del quinto del proprio stipendio teorico annuo in godimento nell'anno di riferimento;
- che il calcolo per il compenso per i diritti di segreteria viene elaborato conformemente a quanto disposto dall'art. 56, comma 3, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16/07/2024;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – n. 18/SEZAUT/2018/QMIG depositata in data 30.07.2018, con la quale, in materia di diritti di rogito spettanti ai Segretari comunali, viene enunciato il seguente principio di diritto: "In riforma del primo principio espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione dell'art. 10 comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

DATO ATTO che il Comune di Malnate è un ente privo di personale dipendente con qualifica dirigenziale;

PRESO ATTO:

- che i diritti di rogito hanno natura retributiva e, pertanto, l'IRAP è a totale carico del datore di lavoro (sentenza TAR Sardegna n. 493/2016);
- che i contributi previdenziali sono posti parzialmente a carico del Segretario comunale e parzialmente a carico dell'ente, ognuno per la parte di propria competenza (sentenza Corte Conti 400/2018/PAR Sezione regionale di controllo del Veneto);

VERIFICATA la correttezza dell'importo dei diritti di rogito complessivamente riscossi dal Comune di Malnate nel periodo 05/05/2025 – 14/11/2025, pari a € 1.691,88 tenuto conto dell'unico contratto rogato nel periodo considerato dal Segretario comunale;

CONSIDERATO:

- che l'importo da liquidare al Segretario comunale non può superare il quinto della retribuzione spettante al Segretario comunale, così come previsto dal D.L. 90/2014;
- che con nota del 14/11/2025, acquisita in data 17/11/2025 al protocollo dell'Ente con il n. 25145, il Segretario comunale ha dichiarato l'importo della sua retribuzione complessiva per l'anno 2025 e l'importo dei diritti di rogito incassati fino al 14/11/2025 che risulta essere inferiore al limite del quinto della retribuzione per l'anno di riferimento;
- che, pertanto, è possibile liquidare al Segretario comunale l'importo di € 1.691,88 quali diritti di rogito per il contratto rogato nel periodo considerato 05/05/2025 – 14/11/2025 e di definire, a carico del Comune di Malnate, in € 402,67 l'importo relativo alla quota ex Inpdap di propria competenza, e in € 143,81 l'Irap da versare;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTI lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento di contabilità, il D. Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 183;

DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** del principio di diritto sancito dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie – con deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 30.07.2018, in materia di diritti di rogito spettanti ai segretari comunali di fascia A e B, negli enti privi di figure dirigenziali.
- 2) **DI LIQUIDARE** in favore del Segretario Generale reggente della Segreteria del Comune di Malnate, la somma di € 1.691,88 a titolo di diritti di rogito relativi al periodo 05/05/2025 – 14/11/2025.
- 3) **DI DARE ATTO** che l'importo a carico del Comune di Malnate relativo all'Irap è pari a € 143,81 e che l'importo relativo alla quota ex Inpdap è pari a € 402,67.
- 4) **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
- 5) **IMPEGNARE** la spesa ad appositi capitoli di bilancio come indicato nella scheda contabile allegata.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CAFASSO ANTONIO)
con firma digitale**